



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Marzoli"
Via Levadello - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – C.F. 91011920179
Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec: bsis01800p@pec.istruzione.it
www.istitutomarzoli.edu.it

REGOLAMENTO POLICY ANTIFUMO *(delibera del Consiglio di Istituto n.70 del 19 dicembre 2023)*

1. Finalità e Obiettivi.

Le finalità che ci si prefigge di raggiungere sono:

- Tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica riducendo l'esposizione al fumo: la presenza di fumatori fuori dagli ingressi dell'edificio, vicino a prese d'aria finestre e area di ristoro, si traduce in diffusione interna di fumo. Va ricordato che anche bassi livelli di esposizione rappresentano un rischio di cancro negli esseri umani.
- Adeguarsi alla normativa nazionale facendo rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 novembre 2013, n. 128).
- Tutelare gli ambienti esterni di pertinenza scolastica dai danni dovuti all'abbandono dei "mozziconi": la combustione del tabacco nelle sigarette produce sostanze cancerogene di cui gran parte restano imprigionate nei mozziconi tra cui: nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti radioattivi come polonio-210, e acetato di cellulosa.
- Fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica.
- Promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituzione Scolastica.
- Anticipare e stimolare la diffusione di luoghi di lavoro senza fumo e di comunità senza fumo. Diverse prestigiose aziende si sono già dotate di policy di ambiente smoke-free e molte altre si stanno preparando per adottarle.
- Proteggere la scuola in modo "proattivo" da inutili rischi di responsabilità future
- Rendere partecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Gli Obiettivi da raggiungere:

- a) avere una scuola "libera dal fumo" in tutti i suoi spazi di pertinenza;
- b) tutelare la salute e la sicurezza di tutti;
- c) proporre ai fumatori la possibilità di smettere di fumare;
- d) ridurre la prevalenza di fumatori tra i dipendenti e gli utenti;
- e) accrescere la cultura della salute;
- f) sostenere il ruolo della scuola come promotore di salute.

2. Target.

Dipendenti, utenti, visitatori ed “esterni” presenti.

3. Spazi soggetti al divieto di Fumo.

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e gli spazi dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.

4. Divieti.

La scuola deve essere libera da fumo 24 ore al giorno e 365 gg all'anno. Questo include anche i giorni e gli orari in cui nelle sedi della scuola non si svolge attività didattica. È vietato in ogni momento l'utilizzo di prodotti del tabacco da parte dei dipendenti, visitatori e utenti, anche all'aperto, compresi i cortili, i giardini e gli ingressi. Anche i visitatori devono attenersi alla norma di legge.

Per “divieto di fumo” si intende l'uso di sigarette, pipe, sigari o altro prodotto del tabacco, incluso il tabacco da masticazione o fiuto. Viene compreso nel divieto anche l'uso delle sigarette elettroniche.

Per chiunque non si adegui alla richiesta, si farà riferimento alle norme legislative vigenti per le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge o nei casi previsti dal regolamento scolastico alle sanzioni disciplinari corrispondenti.

L'applicazione coerente invia un messaggio chiaro circa l'importanza della scelta adottata e favorisce l'abitudine al rispetto della norma.

5. Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69 – In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge 689/1981 – Legge di depenalizzazione;
- D.P.C.M. 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Legge 28/12/2001, n. 448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge 16.11.2003, n. 3 – Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione;
- Legge 31.10.2003, n. 306 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;

- D.I. del 01.02.2001, n. 44 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.L. 30.03.2001, 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- D.L. 81/2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- D.L. 12.09.2013 n. 104 – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013);
- D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute.

6. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di Fumo.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico.

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle alla dirigenza e/o ai responsabili preposti ovvero qualora l'infrazione sia commessa da allievi di annotare (o far annotare) la rilevazione sul registro di classe. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante gli intervalli, anche negli spazi esterni, e nei cambi di lezione.

I responsabili preposti incaricati restano in carica di norma per un anno scolastico e fino a nuove nomine.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.

Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina.

I responsabili preposti devono essere muniti di apposita disposizione di nomina.

Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.

Il Responsabile dell'Istituto, inoltre, fornisce disposizioni relativamente all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

7. Sanzioni

- a) Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi

è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, **se più conveniente per la violazione commessa**.

- b) Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
- c) Per i trasgressori minorenni o comunque allievi dell'istituto, in virtù della vocazione prettamente educativa dell'Istituzione scolastica, la Dirigenza, sentito il parere delle famiglie e del coordinatore di classe, può disporre che la sanzione pecuniaria venga sostituita da sanzioni disciplinari espressamente previste nel regolamento scolastico (es. svolgimento di "lavori socialmente utili" in orario extrascolastico, assegnazione di compiti aggiuntivi di approfondimento su tematiche di tutela della salute...). La violazione del divieto di fumo è uno dei fattori che concorrono alla formulazione del voto di condotta.

8. Misure per l'attuazione della policy e sostegno alla cessazione

Si richiamano di seguito le azioni che tutti i docenti e il personale ATA dovranno svolgere in caso uno studente venga sorpreso a fumare.

Premesso che i trasgressori del divieto sono soggetti dalla PRIMA infrazione al pagamento di una somma fino a 275,00 €, come stabilito dalla legge⁽¹⁾, in accordo con la vocazione prettamente educativa dell'istituzione scolastica, normalmente si procederà come segue:

- 1) Una volta fatta spegnere la sigaretta, il docente/personale ATA chiederà nome, cognome e classe e avviserà i referenti antifumo.
- 2) Il coordinatore di classe, una volta informato, dovrà riportare tale nota sul registro elettronico, nell'area personale dello studente, affinché ne venga informata la famiglia.
- 3) La segnalazione sarà presa in considerazione nel momento dell'assegnazione del voto di condotta in sede di scrutinio.
- 4) Nel caso uno studente sia recidivo, alla terza segnalazione, sarà sanzionato con una multa fino a 275,00€, che sarà facoltà della Dirigente Scolastica commutare in sanzione alternativa. La famiglia verrà inoltre tempestivamente avvisata.
- 5) La sanzione pecuniaria scatterà immediatamente nel caso in cui:
 - a. Lo studente venga sorpreso a fumare nei locali interni dell'istituto, ovvero nei bagni, nei laboratori, nei corridoi e nelle aule.
 - b. Lo studente non spenga subito la sigaretta e/o mostri atteggiamenti irrispettosi.
 - c. Lo studente stia fumando in presenza di donne incinte o ragazzi di età inferiore ai 12 anni.
- 6) Nel caso "gravissimo" in cui uno studente venga sorpreso a fumare sostanze stupefacenti, il trasgressore sarà immediatamente sanzionato e seguirà la convocazione dei famigliari in presidenza.
- 7) Per i dipendenti scolastici e i visitatori sarà applicato quanto previsto dalla norma.

⁽¹⁾ Secondo l'art.7 legge 584/1975; come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448 e dall'art. 10 Legge 689/1981; successivamente modificato dal D.L. 104 del 12.09.2013 che ha esteso il divieto anche nelle pertinenze esterne e alle sigarette elettroniche, i trasgressori del divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

9. Sostegno

La scuola attraverso la sua azione educativa si fa carico della sensibilizzazione e della presa di coscienza dei rischi legati al fumo. Per tale motivo si darà opportuno spazio nella trattazione curricolare delle discipline ai temi riguardanti la tutela della salute con specifico riferimento ai danni da tabagismo. Vi saranno inoltre all'interno dell'Istituto opportuni spazi di confronto e crescita sul tema (attività alternative, peer-education, adesione ad eventuali iniziative offerte dal territorio). Per gli utenti minorenni è prevista immediata segnalazione alla famiglia.

Per la provincia di Brescia, il centro antitabagismo di riferimento più vicino al nostro territorio è: CTT presso NOA BRESCIA - Via Gheda, 4 - Brescia - Tel. 030 3839942 / 975, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 16.00.

Ai cui servizi (6-8 sedute) è possibile su invio e con impegnativa del Medico di Medicina Generale (è previsto il pagamento del ticket).

ISTRUZIONI GENERALI PER LA NOTIFICA ED IL PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Polizia, Carabinieri, DPL ed altri enti statali (tra cui le istituzioni scolastiche) applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale citato qui di seguito (in facsimile) e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento sono le stesse sia nel caso che la violazione venga accertata da organi statali, sia nel caso che a procedere siano “organi non statali”.

In particolare:

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189– ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (euro 27,50) entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione.
- Ai sensi dell'art.16 della legge 689/81 è ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

- L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;

- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;
- L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette (se necessario) la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

ALLEGATI: VERBALI E MODULI

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare

L. n. 584/1975; Circ. Min. Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 51 L. n. 3/2003 Circ. Ministero Salute del 17.12.2004;.

verbale n° del

il giorno _____ alle ore _____ nel _____ locale/luogo

_____ dell'Istituto _____ in _____

Comune di _____ il sottoscritto _____

incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n. _____ del _____,

ACCERTA

che il Sig. _____ nato _____ a _____

_____ il _____ residente a _____ (_____) _____ indirizzo

_____ identificato con (*inserire estremi del documento di riconoscimento*),

veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.

.. Il contravventore è incorso nell'aggravante, di cui all'art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è

avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente:

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____ Euro (in _____ lettere)

_____ Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.. Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore:

Signor/ra

_____ residente in via o frazione _____ n°

_____ Il sottoscritto accertatore _____ notifica il presente

verbale:

.. mediante consegna di copia in proprie mani

.. tramite raccomandata postale R.R. all'indirizzo del

trasgressore o dell'obbligato in

solido Il Verbalizzante Il

Trasgressore

In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.R.

Ricorsi:

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

Modalità di pagamento:

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, il pagamento della somma di Euro 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate). La somma dovuta sale a 110,00 Euro, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa in quanto raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza. Si specificano le seguenti modalità di pagamento:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A." e indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo - Istituto* _____ *Verbale N.* _____ del _____);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra).
- c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'Istituto in cui è stata accertata l'infrazione entro 60gg (per mano o per posta) per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n.

Raccomandata AR

Consegna a
mano

OGGETTO: Processo verbale n..... del..... Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore..... , nei locali/oppure nell'area all'aperto di

pertinenza dell'istituzione IIS C. MARZOLI con sede in via Levadello 26/b IC

il sottoscritto

....., in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunnonat ... a

(....) e residente a(....), Via....., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla

normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza; Pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a € (in lettere.....) ; si allega un modulo F23, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Roma scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti. Il verbalizzante

Il responsabile preposto
all'accertamento

Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione

Al Sig. PREFETTO di

prot. _____ del

Oggetto: Rapporto a carico di (generalità)

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _del_di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente

l'esito della procedura avviata. Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica